



Città di Altamura

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

COMANDO POLIZIA LOCALE - 3° SERVIZIO POLIZIA STRADALE

Via del Mandorlo n. 21

Tel 080/3165111 – fax 080/3165100

polizialocale@pec.comune.altamura.ba.it

Codice Fiscale 82002590725 - Partita Iva 02422160727

Ordinanza N.25 del 18/01/2025

Oggetto: CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI PIAZZA SAN GIOVANNI E ALTRE VIE E CLAUSTRI DEL CENTRO STORICO DAL 21/01/2025 AL 20/09/2025, PER LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA.

IL DIRIGENTE DEL V SETTORE

PREMESSO CHE:

- in data 14/04/2022 veniva sottoscritto il contratto di appalto per lavori di recupero e riqualificazione di alcune vie, claustru e piazze del centro storico cittadino (CUP.: J73D11000850006) tra il Comune di Altamura e la Società “Spinosa Costruzioni Generali SpA”;
- in data 25/05/2023, con prot. n. 50566, perveniva presso questo Comando il verbale di consegna dei lavori da parte del VI Settore del Comune di Altamura nei confronti della Ditta “Spinosa Costruzioni Generali S.p.A”, (P. Iva: 00302090949) con sede legale a Roma (RM) in via Trieste civ. 16;
- che, con nota avente ns prot. n. 115861 del 20/12/2024, la Ditta “Spinosa C. G. S.p.A” richiedeva autorizzazione alla chiusura temporanea al traffico veicolare e istituzione temporanea del divieto di fermata ambo i lati in diverse strade del centro storico e precisamente in Piazza San Giovanni, Via Candido Turco, Via Santa Croce, Via Falconi, Via Santini, Via S. Gaetano, Via Conservatorio del Carmine e Via Santa Lucia, dal 07/01/2025 per i successivi 8 mesi;

ACCERTATO, durante il sopralluogo eseguito in data 03.01.2025, dalla scrivente R.d.P. e dall’Isp. Mario DIBENEDETTO, congiuntamente al Responsabile della Ditta Esecutrice dei Lavori, Ing. CELARDO F., nonché del R.U.P. del VI Settore del Comune di Altamura, Arch. Maria CORNACCHIA, che è possibile posticipare ad un momento successivo la chiusura di Via Conservatorio Carmine per consentire il transito veicolare in direzione Piazza San Giovanni e Via Solofrano;

CONSIDERATO che per l’esecuzione dei lavori in oggetto, la sicurezza degli utenti, delle maestranze e del cantiere risulterebbe non assicurabile se non in condizioni di traffico opportunamente limitato e regolamentato;

RITENUTO opportuno e necessario, al fine di consentire all’istante di effettuare i lavori di valorizzazione di alcune vie, piazze e claustru del centro storico in assoluta sicurezza e senza pericoli per l’incolumità pubblica, disporre la temporanea chiusura e l’istituzione del divieto di fermata temporaneo, ambo i lati, dal 21/01/2025 al 20/09/2025 delle vie del centro storico oggetto

di istanza ad eccezione di Via Conservatorio Carmine e di un tratto di carreggiata posto a sinistra di Piazza San Giovanni tale da consentire il transito veicolare in direzione Via Solofrano;

RITENUTO, altresì, che la chiusura dei tratti di strada citati, pur comportando disagi all'utenza, rappresenta l'unica soluzione per l'esecuzione dei lavori in sicurezza;

VISTI gli artt. 6 e 7 del D. Lgs. n. 285 del 30.4.1992 (nuovo Codice della Strada);

VISTA l'Ordinanza Sindacale n. 34/2024 "*Disciplina degli orari relativi all'esercizio di professioni, mestieri o attività rumorose*";

ASSUNTA la titolarità del potere di Ordinanza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107 n. 1-2-3-4 e 5 del D.lgs. n. 267/2000 che nella fattispecie si concretizza nell'adozione della presente Ordinanza per concretizzare in "ordine specifico" l'obbligo contenuto nelle relative disposizioni generali;

VISTO l'art. 94 del vigente Statuto Comunale;

VISTO il Decreto Sindacale n. 4 del 07/06/2023, con il quale è stato confermato alla Dott.ssa Maria Paola Stefanelli, ex art. 30, comma 2 sexies, del D. Lgs. n.165/2001, l'incarico a t. d. di direzione del V Settore Polizia Locale del Comune di Altamura;

ORDINA

per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, e subordinatamente al rispetto della normativa vigente in materia edilizia-urbanistica e sicurezza sul lavoro, l'istituzione temporanea del **Divieto di Transito** (Fig. II 46 art. 116 Reg. Esec. C.d.S.) e l'istituzione temporanea del **Divieto di fermata** (Fig. II 75 art. 120 Reg. Esec. C.d.S.), ambo i lati, per il seguente periodo:

- **dal 21/01/2025 al 20/09/2025** su:
 - **Piazza San Giovanni, ad eccezione di una parte di carreggiata posta a sinistra per consentire il transito veicolare in direzione Via Solofrano;**
 - **Via Candido Turco;**
 - **Via S. Croce;**
 - **Via Falconi;**
 - **Via Santini;**
 - **Via S. Gaetano;**
 - **Via Santa Lucia,**

per l'esecuzione "*di lavori di valorizzazione di alcune vie, piazze e claustru del centro storico*".

DISPONE

- che la chiusura del traffico veicolare, come sopra indicato, non impedisca l'accesso pedonale agli immobili, alle attività commerciali presenti nel tratto di strada interessato dalla chiusura e faccia salvi i diritti di terzi;
- che i lavori siano sospesi negli orari di cui all'Ordinanza Sindacale n. 34/2024 "*Disciplina degli orari relativi all'esercizio di professioni, mestieri o attività rumorose*";
- che alla scadenza del periodo, innanzi indicato, la circolazione veicolare nelle strade interessate riprenderà, ipso facto, senza l'adozione di alcun ulteriore provvedimento;

- che la società richiedente – SPINOSA COSTRUZIONI GENERALI S.P.A.:
- A. installi e mantenga, a proprie cura e spese, la segnaletica temporanea e di cantiere conforme a quanto disposto dagli artt. 21 del D. Lgs. n. 285 del 30/4/1992 e dagli artt. 30-31-32-34-37-38-40 e 42 del Regolamento di Esecuzione del C.d.S. nonché dal Decreto Ministeriale del 10.07.2002;
- B. apponga la segnaletica stradale nei luoghi prefati, non meno di 48 ore prima dell'inizio dei lavori, per rendere noto all'utenza il provvedimento ordinatorio (art. 6, c. 4 lett. f) e lett. a) C.d.S.);
- C. presegnali la chiusura dei tratti di strada innanzi richiamato, nel periodo innanzi indicato, posizionando idonei cartelli di avviso; in particolare posizioni regolamentari transenne e proprio personale (cd. Movieri) per eseguire le operazioni di deviazione del traffico veicolare nonché per vigilare affinché sia impedito a terzi l'accesso nell'area interdotta alla circolazione stradale;
- D. che la chiusura non interessi contemporaneamente tutte le strade oggetto del presente provvedimento di viabilità, bensì si proceda alla chiusura di un unico tratto di strada, in base allo stato di avanzamento dei lavori e che la chiusura dei singoli tratti di strada sia comunicato a questo Comando almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori, e che in tale termine venga apposta la relativa segnaletica stradale per rendere noto all'utenza il provvedimento ordinatorio (art. 6, c. 4 lett. f) e lett. a) C.d.S.);
- E. faccia in modo che, nel sistema di segnalamento temporaneo, ogni segnale sia coerente con la situazione in cui viene posto e, ad uguale situazione, corrispondano stessi segnali e stessi criteri di posa; non dovranno essere posti segnali temporanei che siano in contrasto con i segnali permanenti esistenti sui luoghi interessati. In tal caso, i segnali permanenti dovranno essere oscurati se in contrasto con quelli temporanei (art. 30 comma 5 del D.P.R. 495/92);
- F. ad ultimazione dei lavori, ripristini lo stato dei luoghi antecedente all'inizio degli stessi rimuovendo la segnaletica temporanea apposta in esecuzione al disposto della presente ordinanza, con immediatezza e tempestività. In particolare si dovrà porre particolare attenzione al rifacimento ed alla manutenzione della segnaletica stradale di proprietà comunale preesistente, senza danno alcuno.
- G. comunichi a questo Comando di Polizia Locale a fine lavori, la data di avvenuta rimozione di tutti i segnali stradali di prescrizione, deviazione e pericolo previsti;
- H. eviti ogni altra circostanza di qualsiasi natura, al fine di eludere ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione;
- che il presente provvedimento sia notificato alla società SPINOSA COSTRUZIONI GENERALI S.P.A., nella qualità di richiedente (P.E.C.: info@spinosacostruzioni.it), all'Ufficio Tecnico del Comune di Altamura III Settore e VI Settore, all'Ufficio TOSAP del Comune di Altamura per gli adempimenti di competenza, e agli Organi di Polizia Stradale presenti sul territorio di Altamura, di cui all'art. 12 del vigente Codice della Strada, nonché alla Centrale Operativa Servizio 118 di Bari (P.E.C. 118.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it) ed al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Bari (P.E.C. com.bari@cert.vigilfuoco.it);
- che la presente Ordinanza dovrà ritenersi priva di ogni efficacia in caso di mancanza dei titoli Autorizzativi previsti dalla normativa vigente in materia edilizia-urbanistica ed in caso

di violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro;

- che i mezzi di servizio pubblico ed i mezzi di soccorso in emergenza (Autoambulanze, Vigili del Fuoco, Forze di Polizia, etc.) potranno percorrere le vie interessate dalla chiusura al traffico, senza deviazione alcuna.

Ai sensi dell'art. 3 c. 4 della Legge n. 241 del 07/08/1990 e dell'art. 37 del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 contro il presente provvedimento, gli interessati potranno presentare Ricorso:

- entro 60 gg dalla notifica dello stesso, al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della Legge n. 1034 del 06/12/1974;
- ovvero, in alternativa, entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento, Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi di cui al D.P.R. n. 119 del 24/11/1971;

La società richiedente sarà responsabile di ogni danno eventualmente arrecato a persone e/o cose cagionato a seguito dei divieti e/o prescrizioni di cui sopra ovvero da difetto di segnaletica, sollevando questo Ente, da ogni responsabilità in merito.

Il Responsabile del Procedimento

Vice Commissario Dott.ssa Lucia FARINOLA

IL DIRIGENTE DEL V SETTORE

Dirigente STEFANELLI Dott.ssa Maria Paola